



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Num: 1313

OGGETTO: ALIQUOTE ICI ANNO 2011 - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE
 (Pro. N. 2010/1320)

L'anno duemiladieci addi ventisei del mese di Novembre, alle ore 13:00, in Salerno e nella Sala delle adunanze del Palazzo di Città, a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO	A
AVOSSA EVA	P
BUONAIUTO ALFONSO	A
CALABRESE GERARDO	P
CASCONE LUCA	P
CONFORTI LUCIANO	P
DE MAIO DOMENICO	P
DE PASCALE AUGUSTO	A
GUERRA ERMANNO	P
MARAIO VINCENZO	P
PICARONE FRANCESCO	P

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA, partecipa alla seduta il Segretario Generale CALIENDO GENNARO.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore PICARONE FRANCESCO, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
 Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
 La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
 Approvata ad unanimità.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to CALIENDO GENNARO

IL PRESIDENTE
 F.to AVOSSA EVA

LA GIUNTA

PREMESSO che con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili:

VISTO i commi 1, 2, 3, dell'art. 1, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che dispongono a decorrere dall'anno 2008 l'esenzione dall'Imposta Comunale sugli Immobili per:

- a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, considerata tale ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni, e per quelle ad essa assimilate dal Comune con il vigente regolamento ICI, ad esclusione delle unità immobiliari in categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- b) l'unità immobiliare, di cui all'art. 6, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 504/92, e successive modificazioni, posseduta anche in quota parte dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

VISTO l'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che ha disposto la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ed essi attribuiti con legge dello Stato fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale;

VISTO l'art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha attribuito alla competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote ICI;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha stabilito l'approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi degli enti locali entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il regolamento comunale, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 10 maggio 2001, che disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

CONSIDERATO che per far fronte al fabbisogno finanziario necessario per garantire il pareggio del bilancio di previsione per l'esercizio 2011, si rende necessario adottare il presente provvedimento con il quale si confermano le aliquote determinate per l'anno 2010;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore del Settore Ragioneria / Servizio ICI in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

Proporre come propone al Consiglio Comunale l'approvazione del seguente provvedimento:

a) confermare come conferma per l'anno 2011 le aliquote ed agevolazioni in materia di ICI previste per l'anno 2010, e precisamente:

1) Aliquota del 5,50 per mille si applica:

- in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per le

relative pertinenze quali la soffitta, la cantina, il posto auto o box, classificate o classificabili nella categoria catastale C/2, C/6 o C/7.

L'aliquota ridotta del 5,50 per mille si applica alle pertinenze alle seguenti condizioni:

- per una sola pertinenza classificata o classificabile nella categoria catastale C/2 e per una sola pertinenza classificata o classificabile nella categoria catastale C/6 o C/7;
 - il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione principale nella quale risiede sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento, sia pure in quota parte, della pertinenza, e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
 - l'aliquota ridotta si applica alla pertinenza con la rendita catastale piu' elevata;
- alle unità immobiliari non classificate o classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse dai proprietari, o dai titolari del diritto reale di godimento, in uso gratuito a parenti ed affini entro il 2° grado, e con le seguenti limitazioni:
- per una sola unità immobiliare ad esclusione delle pertinenze;
 - l'unità immobiliare sia utilizzata esclusivamente come abitazione principale;
 - i parenti ed affini vi dimorano stabilmente e ciò sia comprovato anche dalla residenza anagrafica, e limitatamente al periodo di effettiva residenza.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non esenti dal pagamento dell'ICI la detrazione è fissata nella misura di € 103,29 (lire 200.000).

2) L'aliquota del 6,00 per mille, per le unità immobiliari rientranti nelle seguenti categorie catastali:

- A2 - abitazione di tipo civile
- A3 - abitazione di tipo economico;
- A4 - abitazione di tipo popolare;
- A5 - abitazione di tipo ultrapopolare;
- A6 - abitazione di tipo rurale;

concesse in locazione con contratti di locazione agevolati ad uso abitativo conformi a quelli definiti dall'Accordo Territoriale per il Comune di Salerno stipulato dalle organizzazioni provinciali dei proprietari e degli inquilini in data 4 agosto 1999, in applicazione del disposto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431/98 e D.M. del 30 dicembre 2002 pubblicato sulla G.U. dell'11 aprile 2003.

Per beneficiare dell'aliquota ridotta del 6,00 per mille i contribuenti debbono presentare al Comune di Salerno – Servizio ICI nei termini di scadenza previsti per la presentazione della dichiarazione ICI, una specifica istanza/dichiarazione, con allegata copia del contratto di locazione debitamente registrato.

Tale aliquota sarà applicata in misura proporzionale ai mesi dell'anno nei quali si è protratta l'efficacia del contratto di locazione. A tal fine il mese durante il quale l'efficacia del contratto si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero;


3) L'aliquota del 9,00 per mille, per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A, ad esclusione della categoria A/10, non locate, tenute a disposizione. Tale aliquota è applicata per anno solare, in misura proporzionale ai mesi dell'anno nel quale si è protratta tale situazione:

4) L'aliquota del 7,00 per mille, per tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati ai precedenti punti 1), 2) e 3);

5) Disporre che il settore Affari Generali curi la trasmissione dell'atto al Settore Ragioneria ed al Servizio ICI per i provvedimenti di competenza.

Si dichiara la regolarità tecnico-contabile sulla presente proposta di deliberazione

Il Ragioniere Capo



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

Il Segretario Generale